

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE



**COMUNE DI
MONZA**

**Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 106 del 9/12/2013
Modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 10/11/2025**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI - INSEDIAMENTO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Disposizioni preliminari	pag. 2
ART. 2 - Divieto di mandato imperativo	2
ART. 3 - Sala delle riunioni consiliari	2
ART. 4 - Casi non previsti dal regolamento	3

CAPO II - CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 5 - Assunzione alla carica di Consigliere	3
ART. 6 - Consigliere anziano	3
ART. 7 - Obblighi di trasparenza dei Consiglieri comunali	3
ART. 8 - Disciplina dei Consiglieri e dei membri della Giunta	3
ART. 9 - Disciplina dei gettoni di presenza	4
ART. 10 - Convalida degli eletti	5
ART. 11 - Surrogazione	5
ART. 12 - Obbligo di presenza - Decadenza	6

TITOLO II - ORGANI INTERNI AL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - PRESIDENTE E UFFICIO DI PRESIDENZA

ART. 13 - Elezione del Presidente del Consiglio comunale	7
ART. 14 - Presidenza delle sedute	7
ART. 15 - Ufficio di Presidenza	7
ART. 16 - Revoca del Presidente e dei componenti l'Ufficio di Presidenza	8

CAPO II - GRUPPI CONSILIARI

ART. 17 - Gruppi consiliari	8
-----------------------------	---

CAPO III - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

ART. 18 - Conferenza dei Capigruppo	9
-------------------------------------	---

CAPO IV - COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 19 - Commissioni obbligatorie permanenti	10
ART. 20 - Commissioni consiliari facoltative	10
ART. 21 - Composizione	11
ART. 22 - Designazione e nomina dei componenti delle Commissioni Consiliari - Delega scritta	11
ART. 23 - Funzioni consultive - Termine per i pareri	11
ART. 24 - Funzioni referenti e redigenti	12
ART. 25 - Sostituzioni	13
ART. 26 - Insediamento	13
ART. 27 - Presidenza delle Commissioni consiliari	13
ART. 28 - Segreteria della Commissione - Processo verbale	14
ART. 29 - Convocazione	14
ART. 30 - Validità delle sedute delle Commissioni consiliari	15
ART. 31 - Commissioni Consiliari Speciali	15
ART. 32 - Commissioni di Indagine	16

TITOLO III - RISORSE

CAPO I - AUTONOMIA E RISORSE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 33 - Personale dell'Ufficio del Presidente	17
ART. 34 - Risorse strumentali e finanziarie per il Consiglio comunale	17
ART. 35 - Autonomia gestionale e risorse finanziarie	17

TITOLO IV - DISCIPLINA DEI LAVORI DELL'AULA

CAPO I - DISCIPLINA DELLE SEDUTE CONSILIARI

ART. 36 - Prima seduta	18
ART. 37 - Servizio d'ordine durante le sedute	18
ART. 38 - Contegno del pubblico	18
ART. 39 - Sessioni	19
ART. 40 - Ordine del giorno sedute Consiglio comunale	19
ART. 41 - Proposte di deliberazione	20
ART. 42 - Deposito Atti	20
ART. 43 - Convocazione	20
ART. 44 - Prerogative del Presidente del Consiglio comunale	20
ART. 45 - Riprese audiovisive delle sedute consiliari	20
ART. 46 - Sedute consiliari	21
ART. 47 - Sedute dedicate alla trattazione di argomenti di iniziativa consiliare	21
ART. 48 - Sedute pubbliche e segrete	21
ART. 49 - Sedute aperte	22
ART. 50 - Designazione degli scrutatori	22
ART. 51 - Processi verbali	22
ART. 52 - Comunicazioni, celebrazioni, commemorazioni	23
ART. 53 - Fase preliminare della seduta. Richieste per interventi su problemi di interesse generale, per presentare interrogazioni, mozioni ed ordini del giorno	23

CAPO II - NUMERO LEGALE

ART. 54 - Validità delle sedute	23
ART. 55 - Verifica del numero legale	24

CAPO III - INTERVENTI PARTICOLARI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 56 - Questioni pregiudiziali e domanda di sospensiva	24
ART. 57 - Fatto personale	24
ART. 58 - Mozione d'ordine	25

CAPO IV - DISCUSSIONE E VOTAZIONE

ART. 59 - Apertura della discussione	25
ART. 60 - Disciplina e durata degli interventi	26
ART. 61 - Chiusura della discussione	27
ART. 62 - Forma degli emendamenti e loro ammissibilità	27
ART. 63 - Correzioni d'ufficio alle proposte di deliberazione	28
ART. 64 - Presentazione di ordini del giorno su argomenti in discussione	29
ART. 65 - Diritto di iniziativa dei Consiglieri comunali	29
ART. 66 - Modalità delle votazioni	30

ART. 67 - Votazioni per appello nominale	30
ART. 68 - Maggioranza assoluta	31
ART. 69 - Votazioni a scrutinio segreto	31
ART. 70 - Votazioni di proposte articolate in più parti	31
ART. 71 - Nomine. Ballottaggio	31
ART. 72 - Deliberazioni immediatamente eseguibili	31
ART. 73 - Proclamazione dell'esito delle votazioni	31

CAPO V - FUNZIONI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

ART. 74 - Diritto di interrogazione, di mozione e di raccomandazione	32
ART. 75 - Raccomandazioni	32
ART. 76 - Interrogazioni	32
ART. 77 - Mozioni	33
ART. 78 - Presentazione delle mozioni	33
ART. 79 - Svolgimento congiunto di mozioni e interrogazioni	34
ART. 80 - Diritto di informazione. Rilascio di documentazione	34
ART. 81 - Incarichi speciali	34

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 82 - Entrata in vigore e abrogazione norme	35
---	----

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI - INSEDIAMENTO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Disposizioni preliminari

Il Consiglio comunale è dotato di propria autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria.

Il suo funzionamento è disciplinato dal presente regolamento, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto e dalle Leggi vigenti.

ART. 2 Divieto di mandato imperativo

I Consiglieri comunali rappresentano la Comunità locale della quale tutelano i diritti e gli interessi tramite l'adozione di atti fondamentali che la Legge e lo Statuto hanno loro assegnato.

Essi esercitano il loro ruolo senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto e concorrono alla formazione dei provvedimenti consiliari.

L'appartenenza ad un Gruppo consiliare non limita la libertà d'opinione e di voto del Consigliere, né fa venire meno la sua responsabilità politica nei confronti degli elettori.

ART. 3 Sala delle riunioni consiliari

Le sedute del Consiglio comunale si svolgono nell'apposita sala del palazzo comunale, fatta salva la possibilità di tenere sedute da remoto o miste nelle modalità e nei casi previsti dall'Appendice al presente Regolamento, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 17 giugno 2024, che è parte integrante del Regolamento del Consiglio comunale.

Nessuna persona estranea al Consiglio può introdursi od essere ammessa nello spazio riservato ai Consiglieri se non per ragioni di servizio o per decisione del Presidente.

Su proposta del Presidente, la Conferenza dei Capigruppo può stabilire che, per la trattazione di specifici argomenti o per particolari circostanze, l'adunanza si tenga in luogo diverso dall'aula consiliare.

Nel giorno dell'adunanza consiliare, all'esterno della sede in cui si svolge la riunione, sono esposte le bandiere della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea nonché quella del Comune di Monza, oltre all'accensione delle lampade esterne che circondano il palazzo comunale, esse verranno accese ogni qualvolta si terrà una seduta Pubblica.

Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Presidente deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, nonché sul sito web.

ART. 4
Casi non previsti dal regolamento

Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal Presidente ispirandosi ai principi generali, sentito l'Ufficio di Presidenza e il Segretario Generale.

Su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri presenti, il Presidente demanda la decisione al Consiglio comunale che si esprime a maggioranza.

CAPO II - CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 5
Assunzione alla carica di Consigliere

I membri del Consiglio comunale entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

ART. 6
Consigliere anziano

È Consigliere anziano colui che nelle consultazioni elettorali ha conseguito il quoziente elettorale più alto costituito dalla somma dei voti di lista e di quelli di preferenza con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

In caso di parità di voti è il meno anziano di età.

ART. 7
Obblighi di trasparenza dei Consiglieri comunali

In apposita sezione del sito web del Comune sono resi pubblici i dati di cui al comma precedente, nonché, con aggiornamento semestrale, le presenze alle riunioni degli organi istituzionali, gli emolumenti, rimborsi e gettoni di presenza percepiti da ciascun Consigliere comunale in ragione del proprio incarico.

Tutte le suddette informazioni restano accessibili per l'intero mandato amministrativo, in apposita sezione del sito web del Comune.

ART. 8
Disciplina dei Consiglieri e dei membri della Giunta

I Consiglieri comunali, il Sindaco e gli Assessori, nei limiti previsti dal presente Regolamento, in relazione alle varie fasi del dibattito, hanno il più ampio diritto di esprimere valutazioni e opinioni che devono, in ogni caso, riguardare argomenti di natura politico-amministrativa.

I Consiglieri in aula devono tenere un comportamento dignitoso e corretto, usando negli interventi un linguaggio adatto alla carica medesima, nel rispetto dei propri colleghi, delle istituzioni e del pubblico presente.

Qualora il Consigliere non mantenga un comportamento corretto, il Presidente lo richiama all'ordine, e nel caso persista, gli toglie la parola e può disporre che ne sia fatta menzione a verbale.

Se il Consigliere o l'Assessore persiste ulteriormente nel suo atteggiamento, oppure ricorre ad ingiurie, minacce o vie di fatto, provoca tumulti o comunque mantiene un comportamento offensivo della dignità del Consiglio o dei colleghi, il Presidente può sospendere la seduta e convocare l'Ufficio di Presidenza che può disporre l'esclusione dall'aula, fino ad un massimo di due sedute, compresa quella in corso.

Al Consigliere, invitato ad abbandonare l'aula, verrà trattenuto il gettone di presenza della seduta in questione.

Qualora i disordini persistano, il Presidente può sospendere la seduta.

I Consiglieri e chiunque sia ammesso nello spazio riservato agli amministratori non possono esibire cartelli, bandiere, striscioni e manifesti.

Qualora ciò dovesse avvenire il Presidente provvede alla loro rimozione.

Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'aula deve, prima di lasciare la sala, avvertire la segreteria perché sia presa nota a verbale.

ART. 9 **Disciplina dei gettoni di presenza**

I Consiglieri percepiscono un gettone di presenza il cui ammontare è fissato con deliberazione consiliare nei limiti previsti dalle normative vigenti. Il diritto a percepire il gettone matura per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta di Consiglio. Il gettone di presenza non è cumulabile nell'ambito della stessa giornata.

Il gettone di presenza spetta anche per l'effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni Consiliari di cui agli artt. 19 e 20 di questo regolamento. Nel caso di partecipazione a più Commissioni convocate nello stesso giorno, al Consigliere spetta un solo gettone di presenza dello stesso ammontare previsto per le sedute di Consiglio.

Al Consigliere comunale che partecipi effettivamente, in qualità di componente, alla seduta congiunta di due Commissioni, spetta un solo gettone di presenza dello stesso ammontare previsto per le sedute di Consiglio.

Nel caso in cui la seduta di Consiglio o di Commissione non raggiunga il numero legale, i Consiglieri intervenuti hanno comunque diritto al gettone di presenza purché siano rimasti presenti fino all'accertamento della mancanza del quorum.

Ai Consiglieri, che per incarico della Presidenza del Consiglio o della Giunta o per delega del Sindaco, si rechino per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale, spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute e delle altre spese di pernottamento e soggiorno debitamente documentate e nei limiti fissati dalla legislazione vigente.

ART. 10 **Convalida degli eletti**

Nella prima seduta il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, convalida l'elezione del Sindaco e dei Consiglieri eletti, a sensi di Legge.

Alla prima seduta il Sindaco e i Consiglieri proclamati eletti possono intervenire, anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo e possono partecipare alla deliberazione consiliare anche se si tratta della loro convalida.

Ove il Consiglio non possa procedere alla convalida del Sindaco, il Consigliere Anziano sospende la seduta e ne dà immediata comunicazione al Prefetto.

Nella stessa seduta il Consiglio prende atto delle rinunzie presentate dai candidati proclamati eletti o delle decadenze dalla carica per sopraggiunta incompatibilità a seguito di nomina alla carica di Assessore e provvede immediatamente alla convalida dei subentranti. Questi sono immediatamente ammessi a partecipare ai lavori.

La convalida degli eletti avviene in via cumulativa tranne che per quei Consiglieri per i quali viene sollevata causa di ineleggibilità e/o incompatibilità e per i quali si avvia l'inerente procedura prevista dalla legge.

Alla votazione di convalida devono astenersi dalla votazione i Consiglieri per i quali è stata sollevata causa di ineleggibilità e/o incompatibilità.

Se nella riunione non si esaurisce l'esame della condizione degli eletti o il Consiglio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio, l'esame è aggiornato ad una successiva seduta.

ART. 11 **Surrogazione**

Alla surrogazione dei singoli Consiglieri decaduti o cessati dalla carica per ogni altra causa, deve provvedere il Consiglio comunale entro 10 giorni dalla data del completamento delle previste procedure di Legge o dalla conoscenza dei presupposti di fatto, o dalla data dell'evento che determina la necessità della surrogazione.

Il Consigliere surrogante dovrà essere convocato alla seduta di surrogazione: appena adottata la deliberazione di surrogazione potrà accedere in aula consiliare per partecipare ai successivi lavori.

Al Consigliere decaduto o cessato dalla carica dovrà essere data notizia dell'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio comunale della sua surrogazione; lo stesso non potrà partecipare alla riunione consiliare in cui è prevista l'adozione della delibera di surrogazione.

La deliberazione di surrogazione deve essere adottata con priorità rispetto a tutti gli altri oggetti iscritti nell'ordine del giorno.

ART. 12
Obbligo di presenza - Decadenza

Il Consigliere è assoggettato a procedura di decadenza al verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla Legge o dallo Statuto.

Tale decadenza è pronunziata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, a scrutinio segreto ed è tempestivamente notificata all'interessato secondo la stessa procedura prevista ai sensi di Legge per i casi di incompatibilità previsti dallo Statuto.

È dovere dei Consiglieri presenziare alle sedute regolarmente convocate di Consiglio, delle Commissioni e delle altre articolazioni del Consiglio di cui facciano parte.

La comunicazione dell'assenza va fatta pervenire per iscritto all'Ufficio di Segreteria della Presidenza del Consiglio comunale entro un'ora prima dell'orario di convocazione della seduta alla quale il Consigliere non partecipa.

Il Presidente del Consiglio, qualora un Consigliere non comunichi per cinque sedute consecutive la sua assenza dal Consiglio, richiama la sua condotta mediante comunicazione da effettuarsi all'Aula all'inizio della prima seduta successiva.

L'assenza ingiustificata per un'intera sessione ordinaria costituisce motivo di decadenza.

TITOLO II - ORGANI INTERNI AL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - PRESIDENTE E UFFICIO DI PRESIDENZA

ART. 13 Elezioni del Presidente del Consiglio comunale

Il Presidente del Consiglio comunale viene eletto con la procedura e le maggioranze previste dallo Statuto comunale e assume le funzioni non appena eletto, nel corso della prima seduta di Consiglio comunale e subito dopo la convalida degli eletti.

Al Presidente del Consiglio compete la prevista indennità di funzione secondo la disciplina e le modalità di Legge.

ART. 14 Presidenza delle sedute

Tutte le sedute di Consiglio successive alla prima, di cui al successivo art. 36, sono presiedute dal Presidente del Consiglio.

Nei casi di assenza o impedimento temporaneo le funzioni dello stesso vengono espletate dal Consigliere facente parte dell'Ufficio di Presidenza che svolge le funzioni vicarie in virtù di delega scritta del Presidente.

Nel caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le funzioni sono esercitate dall'altro componente l'Ufficio di Presidenza o, per gli stessi motivi, dal Consigliere anziano.

ART. 15 Ufficio di Presidenza

Il Presidente ed i Vice Presidenti costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

La procedura per l'elezione dei due Consiglieri comunali facenti parte l'Ufficio di Presidenza, è quella prevista dallo Statuto comunale.

Il Presidente del Consiglio affida con delega scritta le funzioni vicarie ad uno dei componenti che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.

Può altresì delegare i componenti l'Ufficio di Presidenza ad esercitare determinate funzioni o svolgere specifici compiti.

L'Ufficio di Presidenza adotta le determinazioni di carattere organizzativo, amministrativo e finanziario riguardanti il funzionamento del Consiglio comunale e delle sue articolazioni.

A tal fine formula gli opportuni indirizzi all'Ufficio del Consiglio comunale per l'adozione dei conseguenti atti.

Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza non sono pubbliche e sono valide con la presenza di almeno due componenti. Le decisioni dell'Ufficio di Presidenza sono adottate a maggioranza; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale, è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio comunale e svolge le seguenti funzioni:

- organizza l'attività del Consiglio e delle Commissioni e collabora per la loro disciplina;
- si pronuncia sulle questioni di interpretazione del presente regolamento;
- propone al Consiglio le modifiche e le aggiunte al regolamento del Consiglio, anche sulla base delle iniziative della Conferenza dei Capigruppo oltre che dei singoli Consiglieri;
- programma le iniziative della Presidenza e delle Commissioni tenendo conto della loro compatibilità finanziaria ed organizzativa;
- adotta misure organizzative necessarie alla migliore utilizzazione degli spazi, delle attrezzature e del personale disponibile;
- esamina le giustificazioni delle assenze presentate per iscritto dai Consiglieri ai fini della decadenza di cui all'art. 12 del presente Regolamento;
- valuta altre questioni che il Presidente ritenga di sottoporre al giudizio dell'Ufficio.

ART. 16

Revoca del Presidente e dei componenti l'Ufficio di Presidenza

Un terzo dei Consiglieri può presentare proposta motivata di revoca nei confronti del Presidente e/o di uno o entrambi i componenti l'Ufficio di Presidenza.

La proposta viene presentata al Segretario Generale che la trasmette subito al Consigliere anziano, dandone notizia all'interessato ed al Sindaco.

Il Consigliere anziano è tenuto a convocare il Consiglio che dovrà riunirsi per discuterla non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dal ricevimento della proposta di revoca.

La seduta per l'esame della proposta di revoca è presieduta dal Consigliere anziano.

La proposta di revoca è approvata se consegue il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Essa è votata con voto segreto.

Il Presidente e/o i componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale cessano dalla carica con effetto immediato con l'approvazione della proposta di revoca da parte del Consiglio comunale.

Nella stessa seduta in cui la proposta di revoca è approvata, il Consiglio comunale deve procedere alla nomina del nuovo Presidente e/o, di uno o di entrambi i membri dell'Ufficio di Presidenza con le modalità previste dal vigente Statuto comunale.

CAPO II - GRUPPI CONSIGLIARI

ART. 17

Gruppi consiliari

I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un Gruppo consiliare.

Il Consigliere che intenda appartenere ad un Gruppo diverso da quello in cui è stato eletto, deve darne comunicazione al Presidente, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del nuovo Gruppo.

Ciascun Gruppo deve essere costituito da almeno due Consiglieri. Qualora il numero dei componenti di un Gruppo formatosi a seguito del distaccamento di Consiglieri dai Gruppi originari di appartenenza scenda al di sotto della soglia di due membri, il Gruppo stesso è sciolto d'ufficio ed i suoi componenti rimanenti rientrano nel Gruppo misto.

Nel caso però che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo consiliare. In ogni caso il Gruppo formato dagli eletti nel medesimo raggruppamento continua ad essere costituito anche quando il Gruppo stesso, per l'adesione di uno o più Consiglieri ad altro Gruppo, è formato da un solo Consigliere.

I singoli Gruppi devono comunicare al Presidente del Consiglio il nome del proprio Capogruppo.

In mancanza e fino a diversa comunicazione, sarà considerato tale il Consigliere anziano del Gruppo.

Può essere costituito un Gruppo misto composto anche da un solo Consigliere che dichiara di recedere o di non aderire ad alcun Gruppo.

Nel Gruppo Misto dovranno confluire gli altri Consiglieri che dovessero recedere da altri Gruppi senza aderire ad alcuno dei Gruppi esistenti.

Qualora alcuni Consiglieri in numero minimo di due dichiarino di staccarsi dal proprio Gruppo possono costituire un nuovo Gruppo con una diversa denominazione.

CAPO III - CONFERENZA CAPIGRUPPO

ART. 18 Conferenza dei Capigruppo

La Conferenza dei Capigruppo è l'organo collegiale composto dai Capigruppo Consiliari o loro delegati che si riunisce al fine di proporre e coordinare i lavori del Consiglio e per la valutazione di tematiche di particolare rilievo e d'interesse che comportano l'opportunità di un esame celere da parte del Consiglio comunale.

La Conferenza dei Capigruppo è composta dai Capigruppo di ciascun Gruppo consiliare e si riunisce sotto la presidenza del Presidente del Consiglio.

I Capigruppo possono farsi rappresentare da altro Consigliere appartenente al Gruppo.

Alle riunioni può partecipare il Sindaco o un Assessore delegato, senza diritto di voto.

Assiste alle sedute il Segretario Generale o suo delegato.

Le riunioni sono convocate di norma con almeno due giorni non festivi di anticipo. In casi di particolare urgenza il Presidente del Consiglio comunale può convocare con breve anticipo la Conferenza dei Capigruppo immediatamente prima dell'ora prevista per la riunione di Consiglio o al termine della stessa e la può riunire in qualsiasi momento della seduta sospendendola temporaneamente.

Alla Conferenza compete di prendere accordi per lo svolgimento dei lavori del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari.

Le conclusioni della Conferenza dei Capigruppo sono comunicate dal Presidente al Consiglio comunale e, ad istanza di uno o più Consiglieri, sono sottoposte al voto del Consiglio.

CAPO IV - COMMISSIONI CONSIGLIARI

ART. 19 Commissioni consiliari obbligatorie permanenti

Le quattro Commissioni obbligatorie, articolazioni dello stesso organo consiliare, sono le seguenti:

- Commissione consiliare I: Politiche Sociali - Politiche Culturali e Sostenibilità;
- Commissione consiliare II: Politiche del Territorio - Mobilità e Sicurezza - Opere pubbliche e Decoro Urbano;
- Commissione consiliare III: Bilancio - Attività Produttive;
- Commissione consiliare IV: Affari Generali - Partecipazione e Politiche Giovanili Comunicazione - Rapporti Istituzionali - Sport - Istruzione e Personale - Legalità - Antimafia.

Le Commissioni Consiliari, nelle materie di propria competenza, hanno lo scopo di esaminare, approfondire e proporre questioni di interesse dell'Amministrazione, al fine di favorire la conoscenza, partecipazione e collaborazione dei Consiglieri alla determinazione delle scelte politico-amministrative più rilevanti dell'Ente.

L'attribuzione delle materie alle Commissioni consiliari obbligatorie può essere modificata con deliberazione del Consiglio comunale, approvata a maggioranza semplice.

La Commissione consiliare Bilancio è di controllo e di garanzia. La sua presidenza spetta alla minoranza consiliare.

Le Commissioni consiliari restano in carica per tutta la durata del Consiglio comunale.

Lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale determina la decadenza automatica dalla carica dei componenti le Commissioni consiliari.

ART. 20 Commissioni consiliari facoltative

Il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue prerogative di indirizzo politico, può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la costituzione, nel suo seno, di ulteriori Commissioni, rispetto alle quattro Commissioni consiliari obbligatorie, aventi competenza specifica su una o più delle materie già attribuite alle Commissioni di cui all'art. 19, o di nuove materie o deleghe.

ART. 21

Composizione

Ciascuna Commissione è composta da un numero di membri pari al numero dei Gruppi politici presenti in Consiglio comunale.

Ciascun membro della Commissione si esprime con voto ponderale, avuto riguardo alla consistenza numerica del Gruppo consiliare di appartenenza, presente in Consiglio comunale.

Ogni Gruppo consiliare ha facoltà di designare, oltre al proprio membro titolare, un numero aggiuntivo di Commissari in misura proporzionale alla consistenza del Gruppo stesso, nella misura di uno ogni cinque Consiglieri comunali. Ai Commissari aggiuntivi non spetta il diritto di voto né il gettone di presenza, che restano attribuiti esclusivamente al Commissario titolare indicato dal Gruppo di appartenenza.

ART. 22

Designazione e nomina dei componenti delle Commissioni Consiliari. Delega scritta

La designazione dei componenti delle Commissioni consiliari spetta ai Capigruppo, che vi provvedono entro venti giorni dalla convalida degli eletti, dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio comunale. Successivamente il Presidente del Consiglio comunica i nominativi dei componenti le singole Commissioni nella prima seduta utile del Consiglio comunale.

Se entro il termine di cui al comma precedente, un Gruppo consiliare non designa, per il tramite del proprio Capogrupo, il proprio membro, la Commissione si dà per costituita in presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

In caso di impedimento temporaneo, ciascun commissario può delegare per iscritto un altro membro del proprio Gruppo, dandone contestuale comunicazione al proprio Capogrupo, tempestivamente e non oltre l'avvio dei lavori della Commissione.

Il Sindaco, gli Assessori di competenza e il Presidente del Consiglio comunale possono partecipare alle sedute con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

ART. 23

Funzioni consultive - Termine per i pareri

Le Commissioni, nelle materie di propria competenza, esprimono, in sede consultiva, pareri non vincolanti sulle proposte di deliberazione ed ogni altro oggetto che la Giunta o il Sindaco ritengano di portare alla discussione in Consiglio.

Gli atti iscritti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale debbono essere corredati dei pareri previsti dalle norme e dai regolamenti pro tempore vigenti.

Tutte le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio sono trasmesse, a cura della Presidenza del Consiglio, alle Commissioni per il parere, che deve essere espresso nel termine di trenta giorni dall'assegnazione, salvo l'ipotesi di cui all'art. 39 c. 2 del D. lgs. 267/2000.

Se nel predetto termine, la Commissione non esprime il proprio parere, la proposta di deliberazione può essere portata in discussione, salvo quanto previsto al comma successivo.

Il Presidente della Commissione può chiedere al Presidente del Consiglio comunale la proroga del termine fissato per esprimere il parere.

La proroga, previa richiesta adeguatamente motivata del Presidente della Commissione, viene accordata dal Presidente del Consiglio comunale per una sola volta e per non più di dieci giorni.

Su proposte di particolare complessità, il Presidente del Consiglio comunale, udito il Presidente della Commissione consiliare competente, può stabilire un diverso termine per la formulazione del parere da parte della Commissione, senza possibilità di ulteriori proroghe.

In casi motivati di particolare urgenza, il Sindaco o l'Assessore interessato all'oggetto in trattazione, possono chiedere al Presidente della Commissione che il parere sia espresso in termini abbreviati, ma in nessun caso inferiori alle quarantotto ore.

Qualora non sia possibile individuare la competenza prevalente di una Commissione su un determinato argomento, ovvero ragioni di opportunità lo richiedano, il Presidente del Consiglio comunale assegna la discussione a due o più Commissioni, che possono riunirsi in forma congiunta, esprimendo ciascuna il proprio parere, entro i termini previsti.

Nel caso di cui al comma precedente, qualora le Commissioni si riuniscano congiuntamente la Presidenza spetta al meno anziano di età.

Ove una delle Commissioni sia di controllo, la Presidenza spetta a quella di controllo.

Della riunione viene redatto un unico processo verbale da parte del segretario di una delle Commissioni, sottoscritto da tutti i Presidenti partecipanti alla riunione.

ART. 24 **Funzioni referenti e redigenti**

Le Commissioni possono, altresì, presentare, di propria iniziativa, relazioni, e proposte, nonché esprimere pareri e valutazioni di natura non vincolante, sulle materie ed argomenti che ritengano di particolare interesse per la Città, nell'ambito delle proprie competenze, da discutere in sede di Consiglio comunale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio.

Per l'elaborazione di una proposta di regolamento o di deliberazione, la Commissione, con l'ausilio del Segretario generale, può avvalersi del supporto tecnico-amministrativo di dirigenti e di funzionari competenti.

Al termine dell'elaborazione, la Commissione approva il testo e lo invia al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno.

ART. 25

Sostituzioni

I Consiglieri dimissionari, decaduti o sospesi sono sostituiti nella propria Commissione da altri Consiglieri del medesimo Gruppo.

La sostituzione è comunicata dal Capogruppo al Presidente del Consiglio che ne darà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

Ogni Gruppo può disporre sostituzioni dei propri rappresentanti nelle Commissioni consiliari.

ART. 26

Insediamento

Entro quindici giorni dalla comunicazione delle designazioni dei componenti delle Commissioni da parte dei Capigruppo, il Presidente del Consiglio comunale, con avviso scritto da recapitarsi tramite PEC o altra forma equivalente ai singoli componenti, provvede alla convocazione per:

- a) insediamento della commissione;
- b) nomina del Presidente;
- c) nomina del Vice Presidente.

La seduta di insediamento è presieduta dal Presidente del Consiglio comunale senza diritto di voto.

ART. 27

Presidenza delle Commissioni consiliari

Il Presidente della Commissione convoca la Commissione, formulando l'ordine dei lavori e ne presiede le sedute, disciplinandone lo svolgimento.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente assicura il buon andamento dei lavori e mantiene un comportamento imparziale.

Il Presidente si assicura di far pervenire, ai Commissari, tutto il materiale ed i documenti utili e necessari per la fase istruttoria e di approfondimento che consenta di poter prendere giusta conoscenza degli oggetti posti all'ordine del giorno.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

In caso di assenza anche del Vice Presidente, il Consigliere meno anziano di età presiede la seduta.

Il Presidente può, su propria iniziativa e, deve, su richiesta di almeno la metà dei componenti la Commissione, invitare i funzionari del Comune, amministratori e dirigenti di enti, aziende ed organismi cui il Comune partecipa, per fornire approfondimenti sugli argomenti in discussione, e potrà altresì invitare esperti a relazionare su particolari materie di notevole complessità, senza oneri per l'Amministrazione comunale.

Il Presidente ha altresì facoltà di invitare ad intervenire al dibattito il Sindaco, gli Assessori, i tecnici e i Dirigenti da lui convocati, nonché esperti, esponenti di associazioni, organizzazioni e membri della società civile.

Il Presidente provvede a curare che i risultati dei lavori della Commissione siano portati tempestivamente a conoscenza del Presidente del Consiglio comunale, del Sindaco e dell'Assessore competente.

ART. 28 **Segreteria della Commissione - processo verbale**

Un funzionario o altro impiegato addetto al Settore cui fanno capo gli argomenti attribuiti alla Commissione designato dal Segretario Generale, è addetto in modo stabile ai compiti di segreteria di ciascuna Commissione.

Suo compito è quello di provvedere alla videoregistrazione del dibattito da conservare per un anno, di redigere i verbali in forma sintetica e di far predisporre, su indicazione del Presidente, avvalendosi delle strutture comunali, tutto il materiale informativo perché la Commissione sia in grado di valutare gli argomenti da trattare.

Ciascun componente della Commissione ha facoltà di far verbalizzare integralmente sue eventuali dichiarazioni consegnando alla segreteria il testo scritto, entro ventiquattro ore prima della seduta in cui il verbale è posto in votazione.

Il Segretario della Commissione predispone la sintesi di verbale, che riporti gli elementi essenziali (ordine del giorno, presenti, votanti, esito votazione) della discussione e le dichiarazioni di cui sia stata eventualmente richiesta la verbalizzazione, trasmettendola ai Commissari unitamente al link della videoregistrazione della seduta, per l'approvazione.

Il documento definitivamente licenziato, sottoscritto digitalmente dal Presidente e dal Segretario, è poi inviato entro la data prevista per l'approvazione dell'oggetto alla Presidenza del Consiglio comunale.

In caso di mancato funzionamento delle apparecchiature elettroniche di registrazione audio delle sedute di Commissione o per cause di forza maggiore, il Segretario della Commissione provvederà a redigere il verbale in forma succinta.

ART. 29 **Convocazione**

Fatti salvo i casi d'urgenza, le Commissioni consiliari si riuniscono escludendo la contemporaneità delle sedute e secondo un calendario di massima concordato fra tutti i Presidenti di Commissione.

Le Commissioni consiliari, di norma, devono essere convocate, almeno tre giorni prima di quello fissato per la seduta, tramite strumenti telematici di posta elettronica certificata o altra forma equivalente con avvisi corredati delle informazioni sulla reperibilità della documentazione.

Per ragioni d'urgenza, la convocazione può essere disposta dal Presidente della Commissione ventiquattro ore prima della seduta.

Le convocazioni e gli ordini dei lavori sono trasmessi contemporaneamente anche al Sindaco, al Presidente del Consiglio, ai Capigruppo consiliari, all'Assessore alla partita e al Segretario Generale.

Le Commissioni consiliari sono convocate anche su richiesta:

- del Presidente del Consiglio comunale;
- di un terzo dei componenti della Commissione consiliare.

Nei casi di cui al comma precedente il Presidente della Commissione consiliare convoca la Commissione entro dieci giorni. In caso di inerzia la convocazione della Commissione sarà effettuata dal Presidente del Consiglio comunale.

Il Presidente della Commissione provvede a fissare la seduta entro venti giorni dalla ricezione degli atti da parte del Presidente del Consiglio comunale, salvo diversi accordi con i firmatari della richiesta di convocazione; ove non vi provveda, la Commissione è convocata, in via sostitutiva, dal Presidente del Consiglio comunale.

Alle Commissioni si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per il funzionamento del Consiglio comunale.

Le convocazioni e gli ordini dei lavori sono pubblicate anche sul sito Internet del Comune almeno quarantotto ore prima della seduta, salvi i casi d'urgenza.

ART. 30 **Validità delle sedute delle Commissioni consiliari**

Per la validità delle sedute e delle decisioni delle Commissioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei voti ponderali esprimibili.

Spetta al Presidente verificare la validità della seduta e delle votazioni e assumere ogni decisione in merito allo scioglimento della riunione e alle risultanze del voto.

Le Commissioni decidono a maggioranza semplice. In caso di parità il voto del Presidente prevale.

In mancanza del numero legale, trascorsa mezz'ora dall'orario di convocazione, il Presidente, effettuato l'appello, persistendo la mancanza del numero legale, dichiara deserta la seduta.

ART. 31 **Commissioni Consiliari Speciali**

Oltre alle Commissioni consiliari permanenti, il Consiglio può istituire, con specifica deliberazione, Commissioni consiliari speciali per l'esame di particolari argomenti.

La delibera istitutiva, approvata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati, stabilisce le questioni e i problemi che la Commissione dovrà trattare, chiari obiettivi da raggiungere e il termine entro il quale dovrà concludere i propri lavori.

L'Ufficio di Presidenza stabilisce il numero dei componenti, assicurando la presenza delle minoranze.

La designazione dei componenti la Commissione è rimessa al Consiglio comunale assicurando la presenza delle minoranze.

La Commissione speciale elegge al proprio interno un Presidente e, al termine dei lavori, presenta al Consiglio comunale un'unica relazione generale in cui si dà conto delle risultanze emerse. Sono

ammesse relazioni di minoranza.

La relazione/le relazioni sono trasmesse al Presidente del Consiglio comunale ed al Sindaco.

Indi viene posta in discussione in Consiglio comunale previa calendarizzazione entro trenta giorni dal suo invio al Presidente.

Quando non sia altrimenti disciplinato dalla delibera consiliare di istituzione della Commissione, si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento in merito al funzionamento delle commissioni consiliari.

ART. 32 **Commissioni di Indagine**

Il Consiglio comunale, ove ne ravvisi la necessità, con propria deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati, può istituire Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione.

La delibera di istituzione ne determina scopo, funzioni, composizione, assicurando la presenza delle minoranze, durata, modalità di funzionamento e i termini entro i quali la Commissione deve rassegnare i propri lavori.

Le Commissioni di indagine, nelle materie definite dalla delibera di istituzione, hanno facoltà di sentire, anche in contraddittorio tra loro, gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti e chiunque presti o abbia prestato la propria opera per il Comune, ovvero per enti, istituzioni e aziende dipendenti.

Le sedute ed i lavori della Commissione sono segreti.

Alla Commissione non è opponibile, da parte degli uffici comunali, il segreto d'ufficio.

La Commissione d'indagine, al termine dei lavori, presenta al Consiglio comunale un'unica relazione in cui si dà conto delle conclusioni a cui è pervenuta l'indagine.

Ad essa possono essere allegate relazioni di minoranza.

TITOLO III - RISORSE

CAPO I - AUTONOMIA E RISORSE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 33 Personale dell'Ufficio del Presidente

All'Ufficio del Presidente è assegnato apposito personale, idonei locali e attrezzature occorrenti per il normale svolgimento dei compiti allo stesso attribuiti.

Il personale assegnato all'Ufficio del Presidente svolge attività di supporto organizzativo, informativo, giuridico e amministrativo per le attività del Consiglio, delle Commissioni e dei Gruppi, organizzando in particolare le sedute del Consiglio comunale, la gestione degli atti di iniziativa dei Consiglieri, l'organizzazione delle iniziative del Presidente e delle Commissioni consiliari.

Assiste la Presidenza del Consiglio comunale per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla Legge e dallo Statuto, nonché di quelle relative alla rappresentanza del Consiglio comunale.

Il personale e le risorse di cui ai commi precedenti, vengono gestiti dal Segretario Generale o dal Dirigente competente in materia, in collaborazione con l'Ufficio di Presidenza.

ART. 34 Risorse strumentali e finanziarie per il Consiglio comunale

Ai fini della predisposizione della proposta di bilancio, la Giunta comunale acquisisce il parere preventivo dell'Ufficio di Presidenza sull'entità delle risorse strumentali e finanziarie da destinare al funzionamento del Consiglio comunale e dei suoi organi.

ART. 35 Autonomia gestionale e risorse finanziarie

Il bilancio comunale garantisce le risorse necessarie per il buon funzionamento del Consiglio comunale, per le attività dei suoi organismi e per l'efficienza dei suoi uffici.

Gli atti di gestione necessari per le spese di cui al comma precedente sono assunti dal Segretario o Dirigente competente a cui fa capo l'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale.

TITOLO IV - DISCIPLINA DEI LAVORI DELL'AULA

CAPO I - DISCIPLINA DELLE SEDUTE CONSIGLIARI

ART. 36 Prima seduta

La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve svolgersi entro dieci giorni dalla convocazione. È presieduta dal Consigliere anziano.

È regolamentata dal D. lgs. 267/2000.

In tale adunanza il Consiglio comunale provvede:

- a) alla trattazione dell'esame della condizione degli eletti;
- b) alla nomina del Presidente.

Dopo la nomina del Presidente, quest'ultimo assume la presidenza dell'adunanza per la prosecuzione dei lavori sui seguenti argomenti:

- c) Giuramento del Sindaco;
- d) comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta comunale e dell'Assessore incaricato a svolgere le funzioni di Vicesindaco;
- e) nomina della commissione elettorale comunale;
- f) nomina dei Vice Presidenti.

ART. 37 Servizio d'ordine durante le sedute

Durante le sedute consiliari deve essere assicurato dal personale della Polizia Locale idoneo servizio di ordine e di vigilanza.

ART. 38 Contegno del pubblico

Le persone che, nella parte riservata al pubblico, assistono alla seduta, devono stare in silenzio, astenersi da ogni manifestazione e mantenere un contegno corretto. È consentito al pubblico presente effettuare riprese fotografiche e video delle sedute consiliari pubbliche purché non rechino disturbo allo svolgimento dei lavori e nel rispetto della dignità dell'assemblea.

Il Presidente può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chi sia causa di disordine.

Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della Polizia Locale.

La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

ART. 39 **Sessioni**

Il Consiglio comunale si aduna in via ordinaria tra il 1° settembre e il 31 luglio di ciascun anno. Si considerano sedute ordinarie quelle convocate nei termini di cui all'art. 43 c.2. Sono invece straordinarie le sedute convocate in via di urgenza. Sono comunque considerate straordinarie le sedute convocate al di fuori della sessione ordinaria.

Le seguenti materie devono essere trattate in sessioni ordinarie: Statuti e Regolamenti e relative modifiche, Piano di Governo del Territorio e relative varianti, Bilancio e relativo rendiconto.

ART. 40 **Ordine del giorno sedute Consiglio comunale**

L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio è stabilito dal Presidente del Consiglio, che ne determina anche l'ordine di trattazione, sentiti il Sindaco e la Conferenza dei Capigruppo.

Il Presidente del Consiglio comunale può autorizzare l'audizione di persone estranee al Consiglio per illustrare aspetti tecnico-scientifici o comunque indispensabili alla completa conoscenza dell'argomento in discussione.

Nessuna proposta di deliberazione può essere ammessa a discussione e a votazione se non risulta regolarmente iscritta all'ordine del giorno.

L'eventuale richiesta di inversione nella trattazione dell'ordine del giorno, su proposta di un Consigliere e messa ai voti dell'Aula, senza discussione, può essere ammessa solo per gli oggetti iscritti e calendarizzati per la stessa seduta.

Spetta alla Giunta comunale la predisposizione e la proposta degli atti di competenza del Consiglio, fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 63 e 64 del presente Regolamento, degli artt. 39 c. 2 e 43 c. 1 del D. lgs. 267/2000.

La stessa Giunta può anche accogliere emendamenti alle proposte, previa acquisizione dei pareri tecnico e contabile, ove occorra.

Gli emendamenti, redatti per iscritto e sottoscritti dal/dai proponente/i, sono presentati al Presidente, prima della chiusura della discussione generale, previa acquisizione dei pareri tecnici e contabili, ove occorra.

Lo stesso Presidente può altresì fissare, sentiti i Capigruppo consiliari, un diverso termine di presentazione degli emendamenti.

Il Presidente può altresì provvedere ad integrare nell'ordine del giorno delle sedute oggetti già precedentemente iscritti all'ordine del giorno del Consiglio ed eventualmente a ritirarli dallo stesso, nel rispetto dei termini previsti per la convocazione del Consiglio comunale, o comunque entro ventiquattro ore dalla seduta.

ART. 41
Proposte di deliberazione

Le deliberazioni di Consiglio comunale possono essere proposte dal Sindaco, dalla Giunta, dalle Commissioni consiliari, dai singoli Consiglieri comunali, secondo le prescrizioni del presente regolamento.

ART. 42
Deposito atti

Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria della Presidenza del Consiglio comunale e resi disponibili nelle modalità ordinariamente in uso, ai Consiglieri nelle successive quarantotto ore.

ART. 43
Convocazione

La convocazione del Consiglio è fatta a cura del Presidente con avviso scritto da consegnare tramite PEC o altra forma equivalente.

Gli avvisi per le sessioni ordinarie e per le sessioni straordinarie, corredati dell'elenco degli argomenti da trattare, devono essere consegnati ai Consiglieri almeno cinque e tre giorni prima rispettivamente di quello stabilito per la prima adunanza.

Nei casi di urgenza, i termini di preavviso possono essere ridotti a ventiquattro ore.

In questo caso, qualora la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione è differita all'adunanza successiva.

Per gli elenchi degli argomenti da trattare in aggiunta agli altri già iscritti all'ordine del giorno, si procede come nei casi d'urgenza.

ART. 44
Prerogative del Presidente del Consiglio comunale

Il Presidente, ai sensi dell'art. 39 del D. lgs. 267/2000, è investito di potere di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.

Il Presidente dirige e regola la discussione, concede la facoltà di parlare, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota.

A tal fine egli ha facoltà di prendere la parola in ogni occasione e di intervenire in qualsiasi momento nella discussione; ha pure facoltà, per gravi motivi, di sospendere o di sciogliere la seduta, facendone constare le ragioni nel processo verbale da trasmettere al Prefetto.

ART. 45
Riprese audiovisive delle sedute consiliari

L'Amministrazione comunale assicura con propri mezzi le riprese video delle sedute del Consiglio comunale che vengono pubblicate integralmente sul sito internet del Comune.

ART. 46 **Sedute consiliari**

Il Consiglio comunale si riunisce:

- a) per determinazione del Presidente, il quale stabilisce l'ordine del giorno del Consiglio;
- b) su richiesta scritta del Sindaco;
- c) su richiesta scritta di almeno un quinto dei Consiglieri, calcolato secondo il criterio dell'arrotondamento per difetto, per la trattazione di argomenti da essi indicati;

Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) la seduta deve avere luogo entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

ART. 47 **Sedute dedicate alla trattazione di argomenti di iniziativa consiliare**

La Conferenza dei Capigruppo si riserva di indire, periodicamente, sedute consiliari specifiche per la trattazione di argomenti di iniziativa consiliare (interrogazioni, mozioni e ordini del giorno che devono risultare già iscritti nell'apposito elenco).

È facoltà del singolo Consigliere di sottoporre, in via d'urgenza, all'Aula una mozione ancorché non iscritta all'ordine del giorno, purché sulla proposta la maggioranza dei Consiglieri non si opponga.

I tempi massimi per gli interventi per la trattazione delle interrogazioni sono i seguenti:

- cinque minuti per la presentazione dell'interrogazione da parte di un solo sottoscrittore;
- cinque minuti per l'intervento dell'Assessore per la risposta;
- tre minuti per l'eventuale replica da parte dell'interrogante.

I tempi massimi per gli interventi per la trattazione delle mozioni e degli ordini del giorno sono i seguenti:

- dieci minuti per l'illustrazione da parte di uno dei proponenti firmatari;
- cinque minuti per l'eventuale intervento del Sindaco o dell'Assessore;
- cinque minuti per i singoli interventi dei Consiglieri in discussione generale. Per i Gruppi consiliari costituiti da un solo Consigliere, il tempo massimo per l'intervento in sede di discussione generale è elevato a sette minuti.

Il Consigliere firmatario di una mozione o di un ordine del giorno ha diritto a svolgere, oltre all'intervento di illustrazione della durata massima di dieci minuti, anche un intervento in sede di discussione generale, nei limiti di tempo previsti dal precedente comma.

Segue votazione della proposta senza dichiarazioni di voto.

È fatta salva l'opportunità di ciascun Consigliere, che l'abbia già iscritto nell'apposito elenco, di chiedere al Consiglio di anticipare la discussione, inerente all'interrogazione o l'ordine del giorno, rispetto il normale ordine di iscrizione

ART. 48 **Sedute pubbliche e segrete**

Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche tranne quelle in cui si trattino qualità, fatti o comportamenti attinenti a persone.

Inoltre il Consiglio potrà stabilire con deliberazione motivata e approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, che la seduta sia segreta in ordine alla natura degli argomenti da trattare.

ART. 49
Sedute aperte

Il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco e la Conferenza dei Capigruppo, può convocare sedute aperte del Consiglio comunale, anche fuori della propria sede, per rilevanti motivi di interesse della comunità.

Tali sedute hanno carattere eccezionale e non deliberativo.

Alle stesse possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti dello Stato, della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche, sindacali o singoli soggetti interessati ai temi da discutere.

ART. 50
Designazione degli scrutatori

In apertura di seduta, il Presidente del Consiglio designa tra i Consiglieri tre scrutatori, di cui almeno uno della minoranza, che interverranno nel caso in cui non si proceda a votazioni col sistema elettronico.

Il Presidente del Consiglio, con l'assistenza del Segretario Generale, attesta la regolarità delle procedure e dei risultati delle votazioni.

In caso di votazioni a scrutinio segreto, i risultati sono sottoscritti dagli scrutatori e depositati presso la Segreteria della Presidenza del Consiglio comunale; accertato e proclamato l'esito, le schede di votazione vengono distrutte.

ART. 51
Processi verbali

Di ogni seduta si redige il processo verbale nella forma indicata dallo Statuto, integrato, se disponibile, con la trascrizione integrale del dibattito.

I verbali delle sedute precedenti vengono depositati a disposizione dei Consiglieri, almeno settantadue ore prima dell'adunanza nella quale saranno sottoposti ad approvazione.

Sui processi verbali ai Consiglieri non è concesso prendere la parola se non per chiedere rettifiche relativamente ai propri interventi.

Ogni proposta di rettifica è inserita nel verbale della seduta in corso.

Il Segretario cura che sia eseguita apposita annotazione nell'originale del verbale rettificato.

In caso di mancato funzionamento delle apparecchiature elettroniche di registrazione audio delle sedute consiliari o per cause di forza maggiore, il Segretario generale provvederà a redigere il verbale in forma succinta.

ART. 52 **Comunicazioni, celebrazioni, commemorazioni**

Il Presidente ed il Sindaco possono in ogni momento tenere celebrazioni e commemorazioni e fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno.

Su tali comunicazioni solo eccezionalmente, a richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e qualora nessuno si opponga, si può aprire la discussione senza assumere deliberazioni.

In caso di opposizione decide il Consiglio senza discussione.

ART. 53 **Fase preliminare della seduta - Richieste per interventi su problemi di interesse generale, per presentazione interrogazioni, mozioni ed ordini del giorno**

All'inizio della seduta i Consiglieri possono prendere una sola volta la parola per richiamare l'attenzione su problemi di interesse generale, locale o di particolare rilevanza nazionale o internazionale, per annunciare la presentazione di interrogazioni, mozioni e ordini del giorno, di cui ai successivi articoli, e salvo diversa decisione della Conferenza dei Capigruppo.

All'esame di quanto sopra indicato viene generalmente riservata un'ora e trenta minuti, fatta salva diversa decisione assunta in Conferenza dei Capigruppo, trascorsa la quale il Presidente fa concludere la discussione della questione che è a quel momento in esame.

Per gli interventi in fase preliminare ciascun Consigliere avrà a disposizione un tempo massimo di cinque minuti più un ulteriore minuto previsto per la replica ad eventuali risposte dell'Amministrazione. Per i Gruppi consiliari costituiti da un solo Consigliere, il tempo massimo per il primo intervento è elevato a sette minuti.

Anche gli assessori potranno intervenire nella fase preliminare per un tempo massimo di cinque minuti ciascuno. L'eventuale intervento del Sindaco potrà durare al massimo dieci minuti.

CAPO II - NUMERO LEGALE

ART. 54 **Validità delle sedute**

Le sedute del Consiglio sono valide se interviene, in prima convocazione, almeno la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e in seconda convocazione che deve avere luogo in giorno diverso dalla prima, almeno un terzo dei Consiglieri, assegnati senza computare, in entrambi i casi, il Sindaco, salvo maggioranze speciali previste dalla Legge o dallo Statuto.

I Consiglieri che, pur risultando presenti in Aula, non esprimano alcuna opzione di voto non concorrono alla formazione del quorum per la validità della seduta, né si computano nel numero dei votanti.

I Consiglieri che si esprimano come "presenti non votanti" si computano nel numero dei presenti necessario a rendere valida l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

I Consiglieri che esprimano voto di astensione si omputano nel numero dei presenti necessario a

rendere valida l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

ART. 55 **Verifica del numero legale**

All'ora stabilita nell'avviso di convocazione, il Presidente, assistito dal Segretario Generale o da suo sostituto, dispone che si proceda all'appello nominale.

Ove il Consiglio non risulti in numero legale, trascorsa mezz'ora e non oltre un'ora si procederà ad un secondo appello.

Se non si raggiunge il numero legale il Presidente dichiara deserta la seduta rinviando gli argomenti posti all'ordine del giorno ad altra adunanza.

Il Consigliere che entra in aula dopo che è stato effettuato l'appello, deve dichiarare la presenza al Segretario verbalizzante.

Della seduta dichiarata deserta per mancanza del numero legale è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale - o suo sostituto - nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti.

La verifica del numero legale non può essere effettuata nel corso della trattazione degli oggetti posti all'ordine del giorno se non quando il Consiglio si accinge a votare, su richiesta da parte di uno o più Consiglieri.

CAPO III - INTERVENTI PARTICOLARI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 56 **Questioni pregiudiziali e domanda di sospensiva**

Le questioni pregiudiziali, cioè che un dato argomento non debba discutersi, possono essere proposte da un Consigliere prima che si inizi la discussione nel merito.

Le domande di sospensiva, cioè che la discussione debba rinviarsi ad altra seduta, possono essere avanzate sia prima che si inizi la discussione, che durante la stessa.

Sugli argomenti di cui ai commi precedenti decide il Presidente.

Nel caso di opposizione alla decisione del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione e con unica votazione.

ART. 57 **Fatto personale**

Sussiste il fatto personale quando un Consigliere si ritenga offeso, sia censurato per la propria condotta, o gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse.

Chi chiede la parola per fatto personale, deve precisarne la ragione ed il Presidente decide circa il suo fondamento. Il tempo dell'intervento è fissato in tre minuti.

ART. 58
Mozione d'ordine

È mozione d'ordine il richiamo alla Legge, allo Statuto, al regolamento o il rilievo sul modo e l'ordine coi quali sia stata posta la questione dibattuta o si intenda procedere alla votazione.

Sulla ammissione o meno della mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente.

Qualora la sua decisione non sia accettata da chi ha proposto la mozione, il Consiglio decide, senza discussione con unica votazione.

CAPO IV - DISCUSSIONE E VOTAZIONE

ART. 59
Apertura della discussione

Il Presidente apre la discussione con l'enunciazione dell'oggetto della proposta da esaminare. La relazione illustrativa di ciascun argomento è svolta dal relatore, negli stessi tempi previsti per la discussione generale, in relazione agli oggetti in trattazione, salvo diversi accordi presi in sede di Conferenza dei Capigruppo.

Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, si apre, qualora prevista dalla Conferenza dei Capigruppo, la fase delle domande e risposte, la cui durata è rimessa alla decisione della Conferenza dei Capigruppo.

Durante tale fase, ciascun Consigliere può formulare al relatore domande inerenti all'oggetto in discussione per un tempo massimo di cinque minuti. Le risposte potranno essere formulate verbalmente durante la stessa seduta ovvero per iscritto prima dell'apertura della fase di discussione generale.

Chiusa tale fase eventuale, si apre la discussione generale ed il Presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire secondo l'ordine di prenotazione.

Gli iscritti possono dichiarare di cedere il proprio turno ad altri, in ogni caso ha la precedenza chi chiede la parola per mozione d'ordine.

Se nessuno chiede la parola dopo l'invito del Presidente, lo stesso dichiara chiusa la discussione generale.

Chiusa la discussione generale si apre la discussione particolare destinata all'esame di emendamenti e ordini del giorno.

I Consiglieri che non sono presenti in aula al momento del proprio turno perdono la priorità acquisita tramite la prenotazione.

I Consiglieri rivolgono i loro interventi al Presidente.

ART.60

Disciplina e durata degli interventi

Gli interventi riguardano unicamente le proposte in discussione.

In caso contrario il Presidente può invitare il Consigliere a mantenersi in argomento; ove questi persista nel divagare può invitarlo a concludere, e dopo tale infruttuosa richiesta, gli toglie la parola.

Nessun Consigliere può prendere la parola più di due volte nell'ambito di ciascuna discussione generale.

È consentito soltanto un eventuale ulteriore intervento per un massimo di tre minuti, per fatto personale o per mozione d'ordine.

La durata del primo intervento, nella discussione generale, non potrà superare i quindici minuti e quella dell'eventuale secondo intervento i cinque minuti.

Ogni emendamento è illustrato dal proponente al Consiglio comunale, o, in sua assenza, da altro Consigliere delegato, in un tempo non superiore a cinque minuti.

Dopo l'eventuale dichiarazione del Sindaco o dell'Assessore competente, può prendere la parola, per non più di cinque minuti, un Consigliere per Gruppo.

Quando altri Consiglieri dello stesso Gruppo intendano dissociarsi, possono chiedere che ne venga dato atto a verbale con interventi di durata non superiore ai tre minuti.

Ove sia accertata la non immediata acquisibilità dei pareri tecnico-amministrativi, il Presidente rinvia la trattazione della deliberazione quale ultimo punto all'ordine del giorno.

Quando i necessari elementi di valutazione non risultano acquisibili nel corso della seduta, rinvia la prosecuzione della trattazione dell'argomento alla prima seduta successiva.

Quando l'intervento eccede il tempo stabilito il Presidente del Consiglio invita l'oratore a concludere e, se questi persiste, dopo il secondo richiamo, può togliergli la parola.

Per argomenti di particolare importanza e precisamente: programma di mandato, bilancio preventivo e relativo rendiconto, piano di governo del territorio e sue varianti, la durata del primo intervento nell'ambito della discussione generale non deve superare i trenta minuti e i dieci minuti il secondo. Per i Gruppi consiliari costituiti da un solo Consigliere, i tempi massimi per gli interventi sono elevati a quarantacinque minuti per il primo intervento e quindici minuti per il secondo intervento.

Per la discussione particolare sui predetti argomenti, i Consiglieri possono intervenire una sola volta per la durata di dieci minuti.

Eventuali deroghe sui tempi di discussione generale e particolare potranno essere stabilite dalla Conferenza dei Capigruppo.

Il Sindaco può intervenire in qualunque momento e su qualunque argomento in discussione in Consiglio.

ART. 61 **Chiusura della discussione**

Il Presidente dopo che hanno parlato tutti i Consiglieri iscritti e che è intervenuta l'eventuale replica dei relatori sull'oggetto, dichiara chiusa la discussione.

Chiusa la discussione, può prendere la parola per dichiarazione di voto un solo Consigliere per Gruppo. Può prendere altresì la parola per dichiarazione di voto il Consigliere che intenda esprimere un voto difforme da quello del Gruppo di appartenenza. Le dichiarazioni di voto non possono superare i cinque minuti.

Per le votazioni a schede segrete non sono ammesse dichiarazioni di voto.

Una volta iniziata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato, salvo che per richiami al regolamento in ordine alle modalità o alla regolarità della votazione.

ART. 62 **Forma degli Emendamenti e loro ammissibilità**

Prima della chiusura della discussione, fatta salva la possibilità per il Presidente, sentito il parere della Conferenza dei Capigruppo, di stabilire un diverso termine per la loro presentazione, possono essere presentati dai Consiglieri emendamenti aggiuntivi, modificativi o soppressivi concernenti l'argomento in discussione.

Gli emendamenti non sono ammissibili se la loro formulazione non risponde alle suddette caratteristiche. Inoltre non sono ammissibili gli emendamenti emulativi e/o seriali aventi l'evidente finalità di ostacolare i lavori del Consiglio comunale.

Il Presidente, sentito il Segretario Generale e acquisito agli atti il parere in forma scritta, può stabilire, con decisione inappellabile, la inammissibilità di emendamenti privi di ogni reale portata modificativa ovvero, non rientranti nella competenza del Consiglio.

Ove almeno un terzo dei Consiglieri presenti dichiari di dissentire dalla decisione del Presidente, sulla questione decide il Consiglio comunale senza discussione con unica votazione.

Gli emendamenti presentati nel corso della seduta devono essere redatti per iscritto, firmati e consegnati al Presidente del Consiglio.

Gli emendamenti presentati prima della seduta sono presentati presso la Presidenza del Consiglio comunale per iscritto nei termini stabiliti dalla Conferenza dei Capigruppo.

Per disciplina relativa alle modalità di presentazione degli emendamenti allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta comunale e all'ammissibilità degli stessi, si fa rinvio al Regolamento di contabilità.

Il Consigliere proponente l'emendamento può rinunciare in qualsiasi momento, prima della votazione, al suo emendamento. Altri eventuali firmatari conservano il diritto e lo mantengono in vita.

Qualora siano stati presentati più emendamenti, è data facoltà ad ogni membro del Consiglio di chiedere, prima della chiusura della discussione generale, una breve sospensione della discussione dell'argomento allo scopo di consentire l'eventuale integrazione o riduzione degli emendamenti presentati.

Sulla richiesta di sospensione e sulla durata della stessa decide il Presidente del Consiglio.

Se la richiesta viene accolta, alla ripresa della trattazione dell'argomento è concesso, ai soli membri del Consiglio che avevano presentato emendamenti, di presentare per iscritto al Presidente i testi eventualmente concordati degli emendamenti, in sostituzione di quelli originariamente presentati.

Di detti testi viene data lettura al Consiglio da parte di uno dei proponenti.

Il Presidente del Consiglio, qualora l'emendamento incida sostanzialmente sull'atto deliberativo, lo sottopone preventivamente al parere di regolarità tecnica del dirigente competente, se necessario, al parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario e, su richiesta del Responsabile del servizio finanziario, eventualmente anche al parere dei Revisori dei Conti.

Gli emendamenti sono discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo quell'ordine logico che il Presidente reputa opportuno per la discussione, sentito il parere dei Consiglieri proponenti.

La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale.

L'approvazione di un emendamento contrastante con un emendamento successivo fa decadere automaticamente quest'ultimo.

Non è possibile emendare le istanze di parte, pareri e altri documenti riconducibili alla responsabilità di altri soggetti, richiamati nelle proposte di delibera.

ART. 63 **Correzioni d'ufficio alle proposte di deliberazione**

La correzione di meri errori materiali, grammaticali od ortografici, non costituisce emendamento.

Qualora venissero rilevati uno o più errori materiali in una proposta di delibera a seguito della sua iscrizione al programma dei lavori, il Segretario Generale provvede d'ufficio alla loro correzione e ne dà comunicazione orale in occasione della contestuale o della successiva seduta consiliare.

Al momento della suddetta comunicazione orale, e comunque prima della votazione dell'oggetto, il Consigliere Comunale ha la facoltà di opporsi allo stesso solo se ritiene che apporti una modifica sostanziale al testo della proposta di deliberazione. In tal caso, il Presidente indice una votazione senza discussione. Se la votazione si conclude con parere non favorevole all'emendamento d'ufficio da parte dell'Aula, la correzione è respinta e i lavori d'aula riprendono normalmente. In nessun caso la votazione relativa a una correzione d'ufficio può motivare un rinvio della votazione del relativo oggetto a una data successiva a quella programmata.

ART. 64

Presentazione di ordini del giorno su argomenti in discussione

Ogni Consigliere ha diritto di presentare, per iscritto, ordini del giorno su argomenti in discussione prima della chiusura della discussione generale, gli stessi devono essere motivati e consegnati al Presidente che ne dispone la trattazione da parte del Consiglio.

Ogni Consigliere può presentare un solo ordine del giorno, come primo firmatario, per ciascuna proposta di delibera.

I Consiglieri appartenenti a Gruppi consiliari composti da un solo membro possono presentare, come primi firmatari, fino a due ordini del giorno.

Se gli ordini del giorno sono più di uno, la precedenza nella discussione è determinata dall'ordine di presentazione degli stessi o secondo quell'ordine logico che il Presidente reputa opportuno.

I tempi massimi per l'esame degli ordini del giorno sono i seguenti:

- dieci minuti per l'illustrazione da parte di uno dei proponenti firmatari;
- cinque minuti per l'eventuale intervento del Sindaco o dell'Assessore;
- cinque minuti per i singoli interventi dei Consiglieri comunali in discussione generale

Quando, chiusa la discussione generale, si debba deliberare su più ordini del giorno, il Presidente ne fissa la precedenza e li pone successivamente in votazione.

Nessuno può prendere la parola nel corso della votazione e fino alla proclamazione del risultato, salvo che per richiami al Regolamento in ordine alle modalità o alla regolarità della votazione.

Gli ordini del giorno si esaminano e si votano dopo l'esame e la votazione degli emendamenti.

ART. 65

Diritto di iniziativa dei Consiglieri comunali

I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.

Hanno altresì diritto di presentare proposte di deliberazione concernenti le materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilite dalla Legge e dallo Statuto.

La proposta di deliberazione formulata per iscritto ed in termini chiari corredata da una relazione sintetica che ne illustri la motivazione, deve essere inviata al Presidente del Consiglio che, a sua volta, la inoltra al Segretario generale che ne cura l'istruttoria attraverso gli uffici a ciò preposti.

Sulla proposta di deliberazione devono essere acquisiti i pareri di Legge espressi dai funzionari interessati e la stessa deve essere trasmessa alla Commissione consiliare competente per materia.

L'argomento deve essere licenziato dalla Commissione consiliare entro il termine di trenta giorni dal suo inoltro.

Il termine è ridotto quando il Consiglio deve assumere i provvedimenti entro termini stabiliti da

leggi o da provvedimenti obbligatori.

Decorso tale termine il Presidente inserisce all'ordine del giorno del Consiglio la proposta corredata del parere della commissione consiliare competente.

Nel caso la Commissione consiliare non si pronunci entro i termini previsti, la proposta di delibera può essere portata in discussione, prima dell'espressione del parere.

ART.66 **Modalità delle votazioni**

Prima di procedere alla votazione il Presidente del Consiglio illustra le modalità di espressione del voto.

Ogni Consigliere ha diritto al voto salvo per i casi previsti dallo Statuto e dalle Leggi vigenti.

Le votazioni sono palesi, per mezzo di sistemi elettronici o per appello nominale, fatti salvi i casi in cui la Legge, lo Statuto od il Regolamento prevedano la votazione a scrutinio segreto.

In caso di malfunzionamento complessivo del sistema elettronico, la votazione avverrà per alzata di mano.

Il Presidente ogni qualvolta si debba procedere al voto, verifica mediante consultazione del sistema elettronico e ove occorra con appello nominale o verifiche puntuali, che le votazioni avvengano in presenza del numero legale.

Qualora emerga la mancanza del numero legale, il Presidente può procedere alla sospensione della seduta per non più di dieci minuti, trascorsi i quali e verificata la persistenza della mancanza del numero legale, la votazione ed i successivi punti all'ordine del giorno sono rimandati ad altra seduta.

Il mancato conseguimento nella votazione di speciali maggioranze previste dalla Legge o dallo Statuto, comporta soltanto l'obbligo di rinviare la deliberazione.

ART. 67 **Votazioni per appello nominale**

All'appello nominale si procede qualora il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno cinque Consiglieri.

Tale richiesta deve essere formulata dopo che la discussione sia stata dichiarata chiusa e prima che sia iniziata la votazione.

ART. 68
Maggioranza assoluta

Il Consiglio comunale delibera a maggioranza assoluta dei votanti tranne i casi in cui la Legge, lo Statuto o i regolamenti dispongano diversamente.

Per maggioranza assoluta si intende la metà più uno dei votanti; se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza è data da quel numero di voti che, raddoppiato, superi di uno il numero dei votanti.

ART. 69
Votazioni a scrutinio segreto

Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e le nulle si computano per determinare il numero necessario a rendere valida l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

ART. 70
Votazioni di proposte articolate in più parti

Qualora alcune proposte presentino questioni complesse, articolate in più parti, possono essere poste in votazione, qualora il Presidente o un Consigliere lo richieda, le singole parti e poi la proposta nel suo insieme.

I regolamenti, salvo diversa e specifica determinazione del Consiglio comunale, sono votati nel loro insieme.

ART. 71
Nomine - Ballottaggio

In caso di nomina, tranne casi disciplinati diversamente, è eletto chi abbia ottenuto il maggior numero dei voti purché abbia avuto anche la maggioranza assoluta dei votanti. A parità di voti è eletto il minore di età.

La votazione di ballottaggio ha luogo solo nei casi previsti dalla Legge e si effettua fra coloro che, nella prima votazione, hanno riportato il maggior numero di voti anche se minore della maggioranza assoluta dei votanti.

A parità di voti viene eletto il minore di età.

ART. 72
Deliberazioni immediatamente eseguibili

In caso di urgenza le deliberazioni vengono dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti il Consiglio comunale.

ART. 73
Proclamazione dell'esito delle votazioni

Terminata la votazione il Presidente con l'assistenza, ove prevista, dei tre scrutatori, ne accerta e ne proclama l'esito.

CAPO V - FUNZIONI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

ART. 74

Diritto di interrogazione, di mozione e di raccomandazione.

I Consiglieri possono presentare interrogazioni, mozioni e raccomandazioni.

Le interrogazioni e le mozioni devono essere formulate per iscritto in modo leggibile, sottoscritte e devono essere precedute dal titolo redatto in modo chiaro e conciso.

Ogni Consigliere può firmare interrogazioni e mozioni presentati da altri; ma come interrogante e proponente è considerato - agli effetti della iscrizione all'ordine del giorno e della discussione - il primo firmatario.

Questi, tuttavia, ove non si trovi presente per la discussione stessa o vi rinunci, può essere sostituito da altro dei firmatari.

ART. 75

Raccomandazioni

Le raccomandazioni consistono in un invito alla Giunta, affinché si adottino provvedimenti indicati nella raccomandazione stessa.

Le raccomandazioni vengono inserite a verbale.

ART. 76

Interrogazioni

Ogni Consigliere Comunale può presentare interrogazioni che consistono in una domanda rivolta al Sindaco ed agli Assessori delegati, per avere informazioni o spiegazioni su di un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.

Le interrogazioni sono redatte in forma scritta e trasmesse esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC del Comune oppure consegnate a mano durante le sedute di Consiglio comunale all'Ufficio Segreteria Presidenza del Consiglio comunale che provvede ad inviarle al Sindaco e agli Assessori competenti, fatta salva la possibilità, per questi ultimi, di dare risposta immediata.

All'interrogazione viene data risposta scritta dal Sindaco o dall'Assessore competente per materia entro trenta giorni. Copia della risposta è trasmessa al Presidente del Consiglio e depositata sul sito istituzionale.

I tempi previsti per l'esame delle interrogazioni durante la seduta consiliare dedica alla trattazione di argomenti di iniziativa consiliare sono quelli previsti dall'art. 47.

ART. 77

Mozioni

La mozione consiste in una concreta proposta scritta di risoluzione, sottoposta alla decisione del Consiglio, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla Legge, dallo Statuto; la mozione è volta a promuovere iniziative ed interventi da parte del Consiglio o del Sindaco nell'ambito dell'attività del Comune, delle Aziende, degli Enti ed Organismi allo stesso appartenenti od ai quali esso partecipa.

La mozione può anche consistere in un giudizio sull'azione dell'Amministrazione, su fatti o questioni di interesse locale o generale.

Le mozioni sono presentate per iscritto e devono contenere l'esatta delimitazione dell'argomento e le linee essenziali delle proposte.

La mozione viene iscritta nel programma dei lavori secondo la data di presentazione e discussa, di norma, nell'ambito delle sedute dedicate alla trattazione di argomenti di iniziativa consiliare.

Le mozioni, qualora concernano argomenti uguali, analoghi o connessi, possono essere trattate contemporaneamente.

La mozione è illustrata solo da uno dei firmatari.

I tempi massimi per l'esame delle mozioni, che devono risultare già iscritte all'ordine del giorno, sono quelli previsti dall'art. 47.

Per ogni mozione possono essere presentate proposte di modifica che si intendono accolte solo se recepite dal primo firmatario.

Quando la mozione approvata dal Consiglio comunale preveda il raggiungimento dei determinati obiettivi da parte degli Organi di Governo del Comune, il Presidente del Consiglio comunale provvede a trasmetterla al Sindaco affinché ne curi l'attuazione. Le mozioni approvate dal Consiglio comunale sono altresì trasmesse dal Presidente del Consiglio comunale, alle Aziende, agli Enti dipendenti del Comune o a cui il Comune partecipa, qualora esse trattino di questi.

Le mozioni devono essere sottoposte al Consiglio comunale entro i dodici mesi successivi alla loro presentazione. Qualora non fosse possibile procedere alla loro trattazione per assenza del o dei firmatari entro il suddetto termine, salvo giustificati motivi, la mozione decade.

ART. 78

Presentazione delle mozioni

La presentazione delle mozioni avviene esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC del Comune o consegnate a mano durante le sedute di Consiglio comunale all'Ufficio Segreteria della Presidenza del Consiglio comunale.

ART. 79
Svolgimento congiunto di mozioni ed interrogazioni

Se sul medesimo argomento o su argomenti connessi concorrono mozioni ed interrogazioni il Presidente ne dispone la trattazione congiunta.

ART. 80
Diritto di informazione Rilascio di documentazione

Il Presidente del Consiglio comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici, dalle Società ed Enti che hanno una partecipazione del Comune tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato secondo le modalità dei rispettivi Regolamenti che disciplinano l'accesso agli atti amministrativi.

Le richieste devono essere inoltrate per iscritto all'Ufficio Segreteria della Presidenza del Consiglio comunale, che provvederà a inoltrarle agli uffici competenti.

Gli uffici competenti provvederanno a trasmettere le relative risposte al Consigliere richiedente, informando per conoscenza l'Ufficio Segreteria della Presidenza del Consiglio comunale, come previsto dall'articolo 35 comma 6 del Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso a dati e documenti detenuti dal Comune di Monza.

ART. 81
Incarichi speciali

Il Consiglio può incaricare, con apposita deliberazione, uno o più Consiglieri di riferire su oggetti che esigono indagini od esame speciale.

Per l'espletamento di tali incarichi i Consiglieri si avvalgono degli uffici e servizi comunali.

Concludono l'incarico con una relazione che, previa iscrizione all'ordine del giorno, viene letta al Consiglio, il quale ne terrà conto per l'adozione delle sue deliberazioni senza restare vincolato alle conclusioni della stessa.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 82 Entrata in vigore e abrogazione norme

Il presente Regolamento, sostituisce ed abroga i precedenti Regolamenti "per le adunanze consiliari" e "delle Commissioni consiliari" adottati rispettivamente con Deliberazioni consiliari n. 160 del 17.5.1984 e s.m.i. e n. 46 del 22.7.1998 e n. 81 del 22.7.1998 e s.m.i. ed ogni altra precedente normativa comunale in materia.

Il Regolamento delle Commissioni comunali, approvato con deliberazioni nn. 47/1998 e 82/1998, è abrogato.

Il presente Regolamento e le sue successive modifiche e integrazioni entrano in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione e dopo la successiva pubblicazione all'albo pretorio del Comune per quindici giorni, a norma di Legge.

Il presente Regolamento può essere modificato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, come previsto dallo Statuto vigente.

APPENDICE AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvata con Deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 17/06/2024

**Disciplina dei lavori del Consiglio comunale,
delle Commissioni consiliari, della Conferenza dei Capigruppo,
dell’Ufficio di Presidenza in modalità telematica**

ART. 1 - Oggetto	pag.	40
ART. 2 - Principi e criteri		40
ART. 3 - Organi coinvolti		40
ART. 4 - Destinatari		40
ART. 5 - Svolgimento delle sedute da remoto		41
ART. 6 - Svolgimento delle sedute in forma mista		41
ART. 7 - Requisiti tecnici e modalità di svolgimento delle sedute		42
ART. 8 - Convocazione delle sedute		43
ART. 9 - Verifica del numero legale		43
ART. 10 - Votazioni in modalità telematica		43
ART. 11 - Norme di rinvio e transitorie		44

ART. 1
Oggetto

1. La presente Appendice al Regolamento del Consiglio comunale (di seguito denominato anche “Regolamento”) disciplina lo svolgimento delle sedute di Consiglio comunale che si tengono mediante video conferenza da remoto.
2. Nel rispetto delle norme dello Statuto comunale vigente e ferma restando l’applicazione del vigente Regolamento del Consiglio comunale la presente disciplina ha lo scopo di favorire la partecipazione dei Consiglieri comunali alle attività afferenti l’esercizio del proprio mandato attraverso l’utilizzo degli strumenti tecnologici in grado di garantire il collegamento da remoto alle sedute del Consiglio comunale, Commissioni consiliari, Conferenza Capigruppo, Ufficio di Presidenza, consentendo l’armonizzazione delle esigenze connesse allo svolgimento delle attività degli Organi istituzionali nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, tracciabilità e regolarità delle sedute.

ART. 2
Principi e criteri

1. La presente Appendice è ispirata ai principi di pubblicità, trasparenza e tracciabilità di cui all’articolo 38 del D. lgs. 267/2000, ed ai criteri di cui all’articolo 73 del D. L. n. 18/2020.
2. Le Sedute del Consiglio comunale, le Commissioni consiliari, la Conferenza dei Capigruppo e l’Ufficio di Presidenza si svolgono di norma in presenza, presso la sala delle adunanze del Palazzo Civico o altra sala indicata nella convocazione. Le sedute posso altresì svolgersi, in forma mista o da remoto secondo quanto stabilito dalla presente appendice.
3. I lavori dell’Assemblea o della riunione sono regolati dal Presidente del Consiglio comunale, o da chi presiede la seduta, secondo le prescrizioni del Regolamento del Consiglio comunale.

ART. 3
Organi coinvolti

1. Gli organi consiliari a cui è indirizzato il presente regolamento sono:
 - Consiglio comunale;
 - Commissioni consiliari obbligatorie e permanenti;
 - Conferenza dei Capigruppo;
 - Ufficio di Presidenza.

ART. 4
Destinatari

1. Le figure a cui sono indirizzate le seguenti indicazioni sono:
 - Consiglieri comunali;
 - Sindaco;
 - Assessori;
 - Segretario Generale;
 - Dipendenti comunali;
 - Personale dipendenti di fornitori esterni.

ART. 5 **Svolgimento delle sedute da remoto**

1. Le sedute del Consiglio comunale, o degli altri organi e consessi di cui all'articolo 3, sono riunite in modalità da remoto esclusivamente per le seguenti motivazioni:
 - a. Calamità naturali, locali, regionali o nazionali;
 - b. Emergenze sanitarie di portata locale, regionale o nazionale;
 - c. Altre emergenze eccezionali di carattere locale, regionale o nazionale.
2. Salvo i casi in cui le suddette situazioni di calamità o emergenza siano disciplinate da apposita normativa nazionale, regionale o da ordinanza sindacale, alla quale si farà riferimento, per tutti gli altri casi sarà il Presidente del Consiglio comunale sentita, anche per le “vie brevi”, la Conferenza dei Capigruppo, a stabilire se ricorrano condizioni eccezionali per convocare la seduta con modalità di svolgimento da remoto.

ART. 6 **Svolgimento delle sedute in forma mista**

1. Le sedute del Consiglio comunale si svolgono in forma mista quando vi è la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che da remoto mediante collegamento alla piattaforma informatica.
2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.
3. I casi previsti per la partecipazione di uno o più Consiglieri (o membri del consesso di cui all'articolo 3) da remoto in forma mista sono:
 - a. genitorialità:
 - gravidanza (dall'inizio del settimo mese o per tutta la durata della gravidanza se dichiarata a “rischio”);
 - paternità e maternità (per il periodo di un anno dalla nascita);
 - adozione o affidamento familiare (per il periodo di un anno dall'affido o adozione);
 - b. malattia o inabilità che si protrae nel tempo per oltre 28 giorni di calendario.
4. Il Consigliere che rientri nelle casistiche sopra indicate, qualora interessato alla partecipazione alle sedute da remoto, dovrà presentare, al protocollo dell'Ente o a mezzo PEC, apposita richiesta indirizzata al Presidente del Consiglio comunale.
Alla richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a. nei casi di cui al comma 3) lett. a): certificato medico attestante la condizione di gravidanza, sentenza di adozione, provvedimento di affido o decreto di affido se si tratta di neo-genitori adottivi o affidatari;
 - b. nei casi di cui al comma 3) lett. b): certificato medico attestante una prognosi superiore ai 28 giorni;
5. Il Presidente del Consiglio comunale comunicherà all'interessato l'accoglimento della richiesta e l'autorizzazione a partecipare a tutte le sedute del Consiglio comunale (e degli altri organi di cui è componente) che si svolgeranno nel periodo di cui alla specifica casistica. Il Consigliere sarà comunque tenuto a comunicare la propria assenza alla singola seduta secondo le modalità previste dal Regolamento.

ART. 7
Requisiti tecnici e modalità di svolgimento delle sedute

1. La partecipazione a distanza alle sedute del Consiglio comunale delle commissioni consiliari delle Conferenze dei Capigruppo e dell’Ufficio di Presidenza comporta la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale con il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. La piattaforma telematica garantisce che il Segretario Generale abbia sempre la completa visione e percezione dell’andamento della seduta delle presenze, delle assenze e di quanto viene deliberato.
La piattaforma telematica dovrà altresì garantire:
 - a. la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b. la possibilità a tutti i componenti dell’organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c. la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d. la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - e. la sicurezza dei dati e delle informazioni.
2. Ai fini della gestione della seduta in modalità mista o da remoto, i Consiglieri dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni:
 - a. mantenere la telecamera sempre accesa durante la seduta per permettere la fattiva verifica della presenza; se spenta, il Consigliere viene considerato assente;
 - b. garantire e mantenere l’inquadratura del proprio volto in ogni momento della seduta, in caso contrario viene considerato assente;
 - c. mantenere il microfono spento nel corso della seduta, accendendolo solamente durante il proprio intervento. Gli interventi dovranno essere prenotati tramite l’applicativo di gestione d’Aula e il microfono dovrà essere attivato solo dopo aver ottenuto la parola dal Presidente del Consiglio comunale, o da chi presiede la riunione.
3. Per ragioni di decoro e di rispetto dell’immagine dell’ente, non è consentito esporre immagini di sfondo di alcun tipo sia a telecamera attiva sia in caso di disattivazione della funzione video; qualora il Consigliere lo ritenga necessario e opportuno, in relazione alle condizioni del luogo nel quale si trova durante la seduta in videoconferenza, è possibile utilizzare un semplice sfondo bianco per coprire il campo di ripresa della telecamera o una foto che ritragga il soggetto stesso senza simboli o scritte di nessun genere. Qualora si contravvenga alle disposizioni di cui al presente articolo, il Presidente provvede, disponendo nei confronti di singoli interessati, nei casi più gravi, l’interruzione del collegamento alla seduta. Alle sedute tenute in modalità remota o mista si applica comunque quanto previsto dall’articolo 8 del Regolamento.
4. Ai Consiglieri e ai partecipanti istituzionali alle sedute di Consiglio comunale o alle riunioni da remoto, è fatto divieto di collegarsi da luoghi pubblici, mentre si è in transito su veicoli di qualsiasi genere o mentre si è in movimento a piedi o con altri mezzi di locomozione non motorizzati.
5. Qualora un componente dell’Organo non effettui il collegamento entro i 15 minuti dall’ora indicata nell’avviso di convocazione, e comunque entro il completamento del primo appello nominale per la verifica del numero legale, sarà considerato assente. Il soggetto potrà richiedere di collegarsi in corso di seduta, e dovrà essere ammesso da chi presiede il consesso o da un operatore dallo stesso autorizzato, e solo a seguito della sua ammissione all’assemblea risulterà presente.
6. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni, o per altra ragione che impedisca o interrompa il collegamento da remoto ad un numero di Consiglieri tale da far venire meno il numero legale, il Presidente del Consiglio comunale o chi presiede la seduta, può

sospendere la seduta temporaneamente, per poi riprendere la stessa in videoconferenza mediante nuovo appello nominale.

ART. 8 **Convocazione delle sedute**

1. L'avviso di convocazione contiene espressa indicazione in merito alle modalità di ricorso alla videoconferenza, sia in caso di seduta da remoto che in caso di seduta in modalità mista. All'avviso di convocazione deve essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa. Per la partecipazione alla seduta in videoconferenza, il link per la partecipazione verrà trasmesso entro un'ora prima dell'orario di convocazione a cura della Segreteria della Presidenza del Consiglio comunale per il Consiglio, la Conferenza Capigruppo e l'Ufficio di Presidenza; sarà trasmesso invece da parte dei Segretari per le rispettive commissioni.
2. Per quanto non indicato nel precedente comma si fa rinvio alla specifica disciplina contenuta del Regolamento.

ART. 9 **Verifica del numero legale**

1. La verifica del numero legale nelle sedute telematiche da remoto o in forma mista avviene per appello nominale, con riscontro visivo per i membri collegati in remoto. Se il sistema d'Aula lo consente, nelle sedute di Consiglio comunale i Consiglieri possono utilizzare il sistema anche per segnalare la propria presenza. Nel caso invece il sistema d'Aula non lo consentisse e in tutti gli altri casi, i membri collegati dovranno, oltre che rispondere all'appello nominale, indicare nella chat del sistema di teleconferenza la propria presenza digitando "presente". Analogamente in caso di disconnessione anticipata dovranno digitare "abbandono".
2. Il Consigliere che partecipa in modalità telematica può assentarsi temporaneamente e per breve tempo dalla seduta pur rimanendo collegato comunicando espressamente tale volontà al Segretario Generale e al Presidente del Consiglio comunale digitando nell'apposita chat istituzionale la dicitura "assente". Qualora il sistema d'Aula lo consentisse, potrà altresì segnalare la propria assenza temporanea utilizzando lo stesso sistema d'Aula.
3. in caso interruzione del collegamento o se per cause tecniche a lui imputabili sia impossibilitato al collegamento, il Consigliere è considerato assente dal momento dell'interruzione.
4. La verifica del numero legale non può essere effettuata nel corso della trattazione degli oggetti posti all'ordine del giorno se non quando il Consiglio comunale si accinge a votare, secondo quanto disposto dall'articolo 55 comma 6 del vigente Regolamento del Consiglio comunale.

ART. 10 **Votazioni in modalità telematica**

1. Durante le sedute in modalità remota o mista, il voto può essere espresso attraverso funzioni specificamente messe a disposizione dalla piattaforma di videoconferenza o dal sistema d'Aula, se disponibili. Tali funzioni devono garantire l'attribuzione certa ed univoca dell'espressione di voto ad ogni singolo Consigliere. In caso di problemi tecnici o di utilizzo di piattaforma che non fornisca le garanzie di cui sopra, il voto è espresso in forma palese, verbalmente, per appello nominale.
2. In caso di dubbio relativo all'espressione del voto si richiederà l'espressione dello stesso anche

attraverso la chat. È compito del Segretario Generale o di chi presiede la seduta per le riunioni diverse da quelle del Consiglio comunale, accettare e riportare nel verbale l'espressione di voto.

3. In ogni caso non è consentita la partecipazione da remoto in modalità mista dei Consiglieri, autorizzati ai sensi del precedente articolo 6, per gli argomenti all'ordine del giorno che prevedano la votazione a scrutinio segreto.

ART. 11

Norme di rinvio e transitorie

1. Per quanto non previsto nella presente Appendice al Regolamento del Consiglio comunale si rinvia alle norme contenute nel medesimo Regolamento, allo Statuto e alle indicazioni contenute nei pareri espressi dal Ministero dell'Interno in materia e nella Circolare della Direzione Centrale per le Autonomie - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 33/2022 Prot. n. 10234 del 19 aprile 2022.
2. La presente Appendice al Regolamento del Consiglio comunale sarà applicabile solo ove siano rispettati tutti i requisiti tecnici di cui all'articolo 7.

www.comune.monza.it

